

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1171 DEL 23/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROGETTO CINEMA A.V." PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA SITI PRESSO IL QUARTO PIANO (EX BLOCCO SPECIALITÀ ORA AREA NORD) DEL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE "BOLDRINI" DI THIENE (VI), VIA C. BOLDRINI N. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota ns prot. n. 50846 del 30/05/2025 l'Associazione Culturale "Progetto Cinema A.V." APS ha richiesto all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di utilizzare temporaneamente alcuni spazi aziendali siti presso il Centro Sanitario Polivalente "C. Boldrini" di Thiene (VI) di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, allo scopo di realizzare negli stessi delle riprese televisive/cinematografiche relative ad un lungometraggio del regista Dennis Dellai sulla sanità in ambito locale;

Considerato:

- il ritorno d'immagine per l'Azienda, poiché il lungometraggio si ispira a fatti realmente accaduti, racconta la buona sanità in ambito locale e verrà pubblicizzato sugli organi di stampa;
- che attualmente gli spazi in questione risultano inutilizzati e non risultano costi a carico dell'Azienda Sanitaria;
- che sulla richiesta si è espresso favorevolmente il Responsabile del Distretto, dr. Francesco Calcaterra, con nota mail del 09/06/2025;
- che il personale dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il rappresentante dell'Associazione Culturale "Progetto Cinema A.V." APS, a seguito di sopralluogo presso il Centro Sanitario Polifunzionale "C. Boldrini" di Thiene, hanno individuato come idonei alle attività da svolgersi i locali siti presso il quarto piano (ex blocco specialità ora Area Nord) del predetto immobile aziendale;
- che al fine di disciplinare i rapporti tra le rispettive parti, l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha predisposto uno schema, condiviso, di contratto di comodato per l'utilizzo dei locali in parola, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei locali ubicati presso il quarto piano (ex blocco specialità ora Area Nord) del Centro Sanitario Polivalente "Boldrini" di Thiene sito in Via C. Boldrini n. 1;
 - durata del contratto: sino al 31 dicembre 2026 con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
 - il locale è destinato allo svolgimento delle attività di riprese televisive/cinematografiche.

Per quanto sopra evidenziato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali siti presso il quarto piano (ex blocco specialità ora Area Nord) del Centro Sanitario Polivalente "Boldrini" di Thiene di Via C. Boldrini n. 1, da destinare ad attività di riprese televisive/cinematografiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali siti presso il quarto piano (ex blocco specialità ora Area Nord) del Centro Sanitario Polivalente "Boldrini" di Thiene di Via C. Boldrini n. 1, da destinare ad attività di riprese televisive/cinematografiche, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei locali ubicati presso il quarto piano (ex blocco specialità ora Area Nord) del Centro Sanitario Polivalente "Boldrini" di Thiene sito in Via C. Boldrini n. 1;
 - durata del contratto: sino al 31 dicembre 2026 con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
 - il locale è destinato allo svolgimento delle attività di riprese televisive/cinematografiche.
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

Rep. n. _____ del _____

ULSS7 PEDEMONTANA

CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA SITI PRESSO IL QUARTO PIANO (EX BLOCCO SPECIALITÀ ORA AREA NORD) DEL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE "BOLDRINI" DI THIENE (VI), VIA C. BOLDRINI N. 1.

FRA

- l'**ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 4 maggio 1967, c.f. BRMCRL67E04L407D, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio 2024, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente **"Comodante"**.

E

- l'**Associazione Culturale "Progetto Cinema A.V." APS**, con sede in Thiene (VI), Via Primo Maggio n. 15, codice fiscale e Partita IVA n. 03588570246, rappresentata dal sig. Giacomo Turbian, nato a Vittorio Veneto (TV) il 10/11/1962, codice fiscale TRBGCM62S10M089X, domiciliato presso la sede di cui sopra, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione citata in qualità di Presidente, che rappresenta e che, di seguito per comodità espositiva, viene denominato anche semplicemente **"Comodatario"**;

Premesso che:

- l'Associazione Culturale "Progetto Cinema A.V." APS ha richiesto all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di utilizzare temporaneamente alcuni spazi aziendali inuti-

	lizzati siti presso il Centro Sanitario Polivalente “C. Boldrini” di Thiene (VI) di	
	proprietà dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana, allo scopo di realizzare negli stessi	
	delle riprese televisive/cinematografiche;	
	- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana, valutata la richiesta	
	dell’Associazione Culturale “Progetto Cinema A.V.” APS, ha comunicato la di-	
	sponibilità a concedere l’utilizzo di propri spazi aziendali per le finalità richieste in	
	considerazione del ritorno d’immagine per l’Azienda Sanitaria;	
	- sulla richiesta si è espresso favorevolmente il Direttore del Distretto n. 2, dott.	
	Francesco Calcaterra, con nota mail del 09/06/2025;	
	- il personale dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell’Azienda ULSS 7 Pe-	
	demontana e il rappresentante dell’Associazione Culturale “Progetto Cinema	
	A.V.” APS, a seguito di sopralluogo presso il Centro Sanitario Polifunzionale “C.	
	Boldrini” di Thiene, hanno individuato come idonei alle attività da svolgersi i loca-	
	li siti presso il quarto piano (ex blocco specialità ora area nord) del predetto immo-	
	bile aziendale e, sulla scorta di tale scelta, hanno condiviso anche per le vie brevi	
	uno schema di contratto di comodato d’uso gratuito al fine di individuare gli impe-	
	gni reciproci nella gestione di detti locali meglio evidenziati nella planimetria alle-	
	gata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra	
	costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1) PREMESSE	
	1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente	
	contratto.	
	Art. 2) OGGETTO E FINALITA’	
	1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come	
		2

sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dei locali siti presso il quarto piano (ex blocco specialità ora area nord) del Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene (VI), catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Thiene, Fg. 2, M.N. 346, meglio evidenziati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Il Comodante, pertanto, concede libertà di accesso al personale artistico e tecnico nei locali sopra indicati per il tempo necessario alla realizzazione delle attività di ripresa.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I predetti locali vengono concessi al fine di utilizzarli come location/set di riprese televisive/cinematografiche;

2) Il Comodatario si impegna a non destinare i locali concessi ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta;

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario, tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione del locale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata sino al 31 dicembre 2026 con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto;

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.)

necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge;

3) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire i locali liberi da cose e persone e con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1) Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Il Comodante ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato per sopravvenute esigenze dello stesso senza possibilità di opposizione da parte del Comodatario. Nel qual caso, il Comodante darà formale disdetta, mediante PEC o raccomandata A/R, con preavviso di lasciar libero il locale concesso in uso entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della comunicazione;

2) Al Comodatario, in qualsiasi momento, è riservata la stessa facoltà;

3) Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nel locale e conseguente alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante;

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode del locale concesso in comodato e dovrà mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'utilizzo dei locali oggetto del presente accordo.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a cose di terzi ed a persone a causa ed in conseguenza delle riprese il cui risarcimento rimane ad esclusivo carico del Comodatario. Parimenti i danni arrecati ai beni aziendali, descritti nel verbale di riconsegna, sono da considerarsi a totale carico del Comodatario.

Art. 10) MIGLIORIE

1) Il locale viene dato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2) Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali devono essere improvvisamente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.

3) Le migliorie di qualsiasi specie (quali ad esempio tinteggiature) sono autorizzate fin da ora con oneri e spese a carico del Comodatario e restano a totale beneficio del Comodante, senza che il Comodatario possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni.

4) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti all'Azienda nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatte salve le migliorie apportate preventivamente autorizzate. Eventuali danni sono da considerarsi a totale carico del Comodatario.

Art. 11) OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO

1) È onere del Comodatario senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) garantire tutte le misure che si rendono necessarie a non creare alcun tipo di interferenza con le attività istituzionali proprie del Comodante effettuate sia nei locali interessati, che di norma verranno sospese, sia nei locali attigui;

b) richiedere preventivamente al Comodante l'autorizzazione all'utilizzo di automezzi dedicati alle riprese al fine di evitare l'intralcio alla normale viabilità interna;

c) fornire al Comodante i nominativi del personale, nonché l'identificativo degli automezzi che accederanno, a qualunque titolo, nei locali sopraindicati e i relativi aggiornamenti in merito;

d) comunicare preventivamente al Comodante un calendario degli ingressi programmati nelle ore notturne e nei giorni di sabato, domenica e festivi;

e) produrre contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto copia della polizza vigente per danni da RCT;

f) porre in essere tutte le cautele necessarie in via ordinaria e straordinaria al fine di evitare danni ai locali, alle suppellettili ed agli arredi del Comodante;

g) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 12) ONERI A CARICO DEL COMODANTE

Gli interventi di manutenzione straordinaria; questi ultimi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante;

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

1) Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso ai locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può

essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

- 1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento del locale senza il consenso scritto del Comodante.
- 2) In caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione del locale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodatario con spese a carico di quest'ultimo.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

- 1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la propria sede legale, il Comodatario presso la sua sede legale sita in Via Primo Maggio n. 15 a Thiene (VI).

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, confermato e sottoscritto il _____

Il Comodante - AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

Dott. Carlo Bramezza

Il Comodatario - Associazione Culturale "Progetto Cinema A.V." APS

[illegible]